



Definizione delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento definisce le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito *Legge*), al fine del rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, a condizione che questi possano smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

2. Comunicazione delle spese sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio

2.1 I soggetti aventi i requisiti previsti dalla *Legge* per accedere al credito d'imposta di cui al punto 1 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 per l'installazione e messa in funzione degli impianti di

compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

- 2.2 Ai fini di cui al punto 2.1, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello di "Comunicazione delle spese per l'installazione di impianti di compostaggio nei centri agroalimentari in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia" (di seguito "*Comunicazione*"), con le relative istruzioni.
- 2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Modalità e termini per l'invio della Comunicazione

- 3.1 La *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
- 3.2 A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.
- 3.3 La *Comunicazione* è inviata nell'anno 2023, nei termini che saranno definiti con il medesimo provvedimento di cui al punto 3.1.
- 3.4 Nello stesso periodo di cui al punto 3.3 è possibile:
- a) inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
 - b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 3.1.
- 3.5 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

adempimenti conseguenti alla gestione della *Comunicazione*.

4. *Ammontare del credito d'imposta*

- 4.1 Nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 831, della *Legge*, il credito d'imposta è pari al 70 per cento delle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio, così come risultante dall'ultima *Comunicazione* validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
- 4.2 Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella *Comunicazione* validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione di cui al punto 3.3. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 1, comma 831, della *Legge*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle *Comunicazioni* presentate nel periodo di cui al punto 3.3. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
- 4.3 Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella *Comunicazione* va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2, secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale.

5. *Modalità di fruizione del credito d'imposta*

- 5.1 Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 831, della *Legge*, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle *Comunicazioni* per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.2 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 4.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5.3 Il credito d'imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento del credito.

6. *Trattamento dei dati*

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - è individuata nell'articolo 1, comma 831, della *Legge*, la quale riconosce un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il comma 832 dello stesso articolo 1 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 831 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite

di spesa previsto.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’acquisizione dei dati comunicati e alle successive attività da essa svolte per la verifica della legittimità del credito vantato e per la sua gestione. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale), dell’eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- l’importo delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio nei centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la

trasmissione della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

6.7 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 70 per cento delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Ai sensi del comma 834, l'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 832, definisce le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, e approva il modello di *Comunicazione*, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d'imposta.

In particolare, è previsto che la Comunicazione delle spese sostenute sia effettuata

nell'anno 2023, nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l'Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 831, della *Legge*, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Regolamento (UE) 2016/679;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente